

Rep. N.

**COMUNE DI FIRENZUOLA**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**OGGETTO: Contratto di concessione del servizio di gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri comunali - CIG 7593216810.**

**Periodo 2019 - 2023.**

L'anno **duemiladiciotto (2018)** addì \_\_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_ e nella casa Comunale di Firenzuola in Piazza Don Stefano

Casini n. 5, avanti a me Dott. Giuseppe Zaccara Segretario Comunale del Comune di Firenzuola autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica Amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi personalmente i signori:

1) Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ per conto e nell'interesse del Comune di Firenzuola, codice fiscale n. 01175240488 giusto decreto di nomina del **Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_**, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 3° comma, lett.c) e 109, 2° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in esecuzione della determinazione del servizio n. \_\_\_\_\_ del xx/xx/xxxx, parte esecutiva, che nel contesto del presente atto potrà chiamarsi per brevità anche "Comune";

2) \_\_\_\_\_, C.F. XXXXXXXXXX – nato a XXX (XX) il XX/0XX/XXXX residente in XXXXXXXX Via XXXXX, N.C. XXXX il quale

interviene nel presente atto, non in proprio ma, nella sua qualità di  
XXXXXXXXXXXXXXXXX nominato con atto del XX/XX/XX rep. n. XXX –  
raccolta n. XXXX Notaio Dr. XXXXXX – registrato a XXXX il XX/XX/XX  
n. XX Serie XXX depositato in atti dell'azienda xxxxx con sede legale  
in xxxxx n. xx – xxxx (xx) CF/PI xxxxxxxx con iscrizione al registro delle  
Imprese di xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxx data iscrizione xx/xx/xx,  
iscritta al R.E.A. xxxx come risulta dalla visura del certificato della  
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di xxxxxx  
conservato agli atti dell'ufficio lavori pubblici, parte che nel prosieguo  
del presente atto potrà chiamarsi per brevità anche “Concessionario”.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**SI PREMETTE**

- che con determina a contrarre n. 371 del 07/08/2018 sono stati approvati i documenti e la procedura di gara;
- che la concessione del servizio è stata affidata tramite procedura negoziata svolta con modalità telematica – art. 36 comma 2 lett. b, D.Lgs. N. 50/2016;
- che la concessione del servizio in oggetto è stato aggiudicato a xxxx con sede legale in via xxx n. xx – xxxx (xx ), codice fiscale xxxxxxx P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx
- che il Concessionario ha versato la cauzione definitiva (art. 103 D.lgs. 50/2016) di € xxxxxx mediante xxxxxx n. xxxxxxxxxxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxx agenzia di xxxxxxxxxxxx. in data xx/xx/xx, a garanzia della corretta prestazione, nei termini e nei modi di cui all'art. 19 del Capitolato speciale;

- che le parti danno atto che permangono le condizioni che consentono l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa sopra scritta da valere e tenere come parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.** Il Comune concede in CONCESSIONE per anni 5 (CINQUE), ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 3, lett. vv), a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nel proseguo denominata Concessionario, che accetta, il SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI FIRENZUOLA;

**Art.2 - NORME DI RIFERIMENTO.** Il contratto di concessione è regolato dalle seguenti fonti normative e documentali, nel seguente ordine gerarchico:

a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi tra l'amministrazione comunale e Concessionario;

b) dagli elaborati di gara (compreso il capitolato speciale) approvati con la determinazione del responsabile del settore 1 n. 371 del 07/08/2018, richiamata nella premessa, i quali, ancorché non materialmente allegati, qui si intendono formalmente ed integralmente riportati e trascritti;

c) il DUVRI E/O Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dal

Concessionario con valore di PSS;

d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano gli i contratti pubblici, dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare dai seguenti articoli: art. 174 “subappalto”, art. 175 “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, art. 176 ” cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e rientro”, dal D.P.R: n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni (per le parti non abrogate);

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti di concessione.

Entrambi i contraenti dichiarano espressamente di conoscere bene il contenuto delle fonti di disciplina del contratto di concessione, sopra richiamate, e di accettarne il contenuto. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto stabilito nel presente articolo non è “dichiarazione di stile”, e che le fonti del rapporto di concessione sono conosciute e accettate.

**Art. 3 – CORRISPETTIVO DOVUTO AL COMUNE.** Il corrispettivo dovuto al Comune dal Concessionario per la gestione del servizio per il quinquennio 2019-2023, applicando al canone annuo a base d'asta determinato in €24.360,66 iva esclusa il rialzo offerto in sede di gara dovrà essere versato, su base annua nelle modalità previste dall'art.17 del Capitolato speciale. In caso di adeguamento ISTAT o eventuale revisione delle tariffe di abbonamento dovute dall'utente, deliberate dalla Giunta Comunale, verrà automaticamente e con pari decorrenza aggiornato, sulla base della medesima variazione

percentuale, il canone annuale di concessione dovuto al Comune.

**Art. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO:** La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto all'introito dei canoni di abbonamento e della tariffa di attivazione delle lampade votive decurtati dal canone annuo richiamato al precedente articolo 3.

**Art. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE.** La Concessione del servizio avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 01/01/2019. Il Concessionario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare la concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune per un periodo massimo di sei mesi complessivi dalla data di scadenza del contratto.

**Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Il reiterato inadempimento dell'Impresa affidataria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto compresa la mancata costituzione da parte della Ditta di una sede operativa nella Provincia di Firenze, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

a) non reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dell'incameramento parziale della stessa nei casi previsti dal contratto e dal relativo capitolato speciale;

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | b) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'affidatario dei servizi di cui al presente contratto;                                       |  |
|  | c) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;   |  |
|  | d) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;   |  |
|  | e) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel capitolato;   |  |
|  | f) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;  |  |
|  | g) richiesta a danno degli utenti di compensi diversi rispetto a quelli stabiliti dal capitolato;  |  |
|  | h) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel capitolato;   |  |
|  | i) in caso di cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune di Firenzuola;   |  |
|  | j) mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal capitolato;   |  |
|  | k) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile; |  |
|  | l) negli altri casi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa vigente ancorché non espressamente richiamati nel presente contratto.            |  |

#### **Art. 7 – INADEMPIENZE E PENALITA'.**

Nel caso di violazione degli obblighi assunti ovvero di violazioni delle disposizioni contenute nel presente contratto e relativo capitolato, il

Comune formalizzerà la contestazione via PEC. Il Concessionario potrà presentare le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Dove, a insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni fossero ritenute irrilevanti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni utente rispetto a cui non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data del contratto;
- € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi urgenti;
- € 25,00 per ogni giorno di non accensione della lampada e non riattivazione entro 24 ore;
- € 250,00 per ogni mancata creazione di protezioni di deposito di materiali, scavi, tracciati, ecc. che comportino pericolo;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione delle lampade.

**Art. 8 – TRACCIABILITA'.** Il Concessionario è formalmente obbligato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato. A tal fine si specifica che il codice identificativo di gara (CIG) è 7593216810 ed è stato depositato agli atti il numero di conto corrente dedicato con i relativi riferimenti ed il nominativo del soggetto, completo di dati, deputato ad operare su tale conto corrente. Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, il Concessionario dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, al di fuori o

in violazione delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e, comunque, delle previsioni della menzionata legge n. 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che il Concessionario inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro. Parimenti, qualora il Concessionario abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge n. 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze. Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata legge n. 136/2010.

**Art. 9 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.** Ai sensi e per gli effetti di cui al presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la sede dell'amministrazione comunale. Le parti si danno reciprocamente atto che il Responsabile del procedimento e Responsabile tecnico per l'Amministrazione Comunale committente è la Responsabile del Settore 1 del Comune di Firenzuola, Ragioniere Lucia Gramigni. Le designazioni e/o il domicilio possono essere variati mediante comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata.

**Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.** Il Concessionario si



obbliga a rispettare tutte le norme e clausole del presente atto e degli atti richiamati nel precedente art. 2. Il Concessionario è titolare dei rifiuti e dei materiali di risulta provenienti dallo svolgimento dell'attività oggetto della presente scrittura privata per i quali dovrà procedere nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto e smaltimento.

**Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE.** E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

**Art. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.**

Il Concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso Il Comune che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse. A tal fine dovrà sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti per qualsiasi causa compresi materiali attrezzature di impiego della Stazione Appaltante;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera.

Per quanto riguarda invece i danni causati a terzi, la copertura dei danni che il Concessionario deve risarcire quale civilmente responsabile verso:

- prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni;

- impiantisti e fornitori del Concessionario;

- gli utenti e il personale del Comune addetto, intendendo per utenti anche i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direttore dei lavori, i coordinatori per la sicurezza.

- per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dal Concessionario o suo dipendente.

**Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA.** Il presente contratto viene stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara, relative al possesso dei requisiti necessari, nonché sulla base degli accertamenti che è stato possibile effettuare ad oggi. Qualora, anche in seguito alla sottoscrizione del presente contratto e fino al termine del servizio, risultasse che il Concessionario ha reso dichiarazioni false, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto. In tal caso sarà applicata a titolo di penale a carico del Concessionario, la stessa somma garantita dalla cauzione definitiva prestata, che l'Amministrazione Comunale potrà incamerare direttamente.

**Art. 14 - SPESE ED IVA.** Sono a carico del Concessionario tutte le

spese presenti e future relative al presente atto. A tal fine il Concessionario dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che essa è tenuta a versare nella misura stabilita dalla legge.

**ART. 15 REGISTRAZIONE CONTRATTO.** Per questo atto, agli effetti fiscali, si applica l'imposta fissa di registro, trattandosi di atto soggetto ad imposta I.V.A..

**Art. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.** Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale in ordine al presente contratto sono devolute al giudice ordinario, competenza Foro di Firenze.

**Art. 17 – INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI.** Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 18 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL CONCESSIONARIO.** Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione della presente concessione al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di quello approvato dal Comune con Deliberazione della

Giunta Comunale n. 124 del 17/12/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

**Art. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.** il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 del 27 aprile 2016, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

IL FUNZIONARIO UFFICIO \_\_\_\_\_ Il Concessionario

Il Concessionario dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice civile, le seguenti condizioni contrattuali: ARTICOLO 2 (NORME DI RIFERIMENTO); ARTICOLO 3 (CORRISPETTIVO DOVUTO AL COMUNE); ARTICOLO 7 (INADEMPIENZE E PENALITA'); ARTICOLO 8 (TRACCIABILITA'); ARTICOLO 10 (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO); ARTICOLO 11 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); ARTICOLO 13 (CLAUSOLA RISOLUTIVA).

Il presente atto occupa n. 12 pagine intere e parte della pagina n. 13.

PER IL COMUNE, (Dott. \_\_\_\_\_)

PER IL CONCESSIONARIO, (sig. XXXXXXXXXXXXX)

IL SEGRETARIO GENERALE, (Dott. Giuseppe Zaccara)

Io Segretario Ufficiale rogante attesto che:

- la firma è stata apposta in mia presenza dai titolari, previo accertamento della loro identità personale e della validità del certificato elettronico, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

*N.B.= evidenziate in giallo parti eventualmente da modificare o aggiungere in occasione della firma del contratto*